

REGIONE PUGLIA

REPUBBLICA D'ALBANIA

REPUBBLICA ITALIANA

La Regione Puglia, rappresentata dall'On. Raffaele Fitto, Presidente della Giunta Regionale ed il Governo della Repubblica d'Albania rappresentato dal Ministro dell'Economia, On. Anxheta Angjeli, (Parti).

Le Parti concordano di dover rinnovare e consolidare gli antichi rapporti di amicizia esistenti tra le due Comunità e di dover attivare l'attività bilaterale sottoscritta in Italia e Albania il 9 Aprile 2002, anche attraverso specifiche peculiarità tra la Puglia stessa e la Regione Puglia.

Le Parti sono convinte dell'interesse comune e dell'opportunità di sviluppare ed

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per favorire l'adesione dell'Albania all'Unione Europea, nel quadro di quanto segue.

31 marzo 2004

ART. 1

Le Parti contraenti promuovono lo sviluppo delle relazioni nei settori di reciproco interesse per migliorare la qualità dei servizi pubblici forniti alle comunità locali sulla base di specifici Programmi operativi di cui all'art. 1.



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ART. 2

La Regione Puglia, rappresentata dall'On. Raffaele Fitto, Presidente della Giunta Regionale ed il Governo della Repubblica d'Albania rappresentato dal Ministro dell'Economia, On. Anastas Angjeli, (d'ora innanzi chiamate "Parti");

- a. ritenendo di dover rinnovare e consolidare gli antichi rapporti di amicizia esistenti tra le due Comunità e di dover attivare l'intesa bilaterale sottoscritta tra Italia e Albania il 9 Aprile 2002, anche attraverso specifiche peculiarità tra la Albania stessa e la Regione Puglia;
- b. tenuto conto dell'interesse comune e dell'opportunità di sviluppare ed approfondire ulteriormente la collaborazione in tutti i settori; convinte che l'attivazione di processi di integrazione tra le due sponde dell'Adriatico possano favorire l'adesione dell'Albania all'Unione Europea, convengono quanto segue:

ART. 1

Le Parti contraenti promuovono lo sviluppo delle relazioni nei settori di reciproco interesse per migliorare la qualità dei servizi pubblici forniti alle comunità locali sulla base di specifico Programma operativo annuale di cui all'art.3.



La collaborazione verrà attivata con riferimento alla legislazione di riferimento dei rispettivi Paesi, nell'ambito delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali interessati.

ART.2

La collaborazione tra le Parti è promossa attraverso la cura di:

1. Rapporti con gli Organismi Comunitari rivolti al raggiungimento delle seguenti finalità: più forte sostegno alle politiche relative alla cooperazione nelle articolate fattispecie:

- a. interregionale (reti immateriali);
- b. transfrontaliera (Interreg e Gards);
- e. internazionale (anche con specifico riferimento al Corridoio paneuropeo n. 8: - Brindisi - Bari - Durazzo - Tirana - Ploviv - Burgas - Varna.);

In tale prospettiva le Parti concordano sul rilievo che assume l'Asse Durazzo-Kukes-Pristina.

Il Segretariato della Comunità del Levante, richiamato nel Memorandum del settembre 2002, istituito dalla Regione Puglia ed operante presso la Fiera del Levante in Bari, viene riconosciuto quale sede per il raccordo ed il coordinamento delle politiche di partenariato per l'integrazione dell'area balcanica.

2. Rapporti fra Università e Istituti di ricerca, rivolti al raggiungimento delle seguenti finalità:

- a. costituzione di un "Osservatorio sui flussi migratori" in adesione alla *Raccomandazione* del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa e del *Parere di iniziativa* del Comitato delle Regioni - organismo consultivo dell'Unione Europea - , per la definizione di politiche di accoglienza ed integrazione per le aree di immigrazione nonché di politiche di sviluppo per le aree di emigrazione;
- b. raccordo fra le Università ed i centri di Ricerca per il potenziamento della formazione superiore e di specializzazione nell'ambito della ricerca e della innovazione tecnologica;



- c. definizione di un quadro programmatico, su base pluriennale per le attività di studio, di ricerca, di formazione universitaria e postuniversitaria, di cooperazione con le Università europee e del Mediterraneo;
- d. partecipazione a specifici programmi dell'Unione Europea e di altri organismi Internazionali con particolare riferimento a quelli relativi alla formazione a distanza ed alla multimedialità.

3. Rapporti con Rappresentanti del sistema produttivo e con Istituzioni che operano nel campo dello sviluppo economico, della cultura e della educazione rivolti al raggiungimento delle seguenti finalità:

- a. definizione di comuni iniziative di sviluppo economico, culturale e socio-educativo, con il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, di organismi della società civile e del mondo imprenditoriale;
- b. definizione di una specifica politica per la promozione delle piccole medie imprese, turismo, scambi culturali, formazione e assistenza tecnica anche attraverso trasferimenti tecnologici;
- c. definizione di specifica collaborazione tra gli Ordini professionali;
- d. rafforzamento delle manifestazioni fieristiche specializzate rivolte al sostegno della imprenditoria impegnata in settori considerati di particolare interesse per le Parti;
- e. promozione dell'immagine della Puglia e dell'Albania anche attraverso la valorizzazione dei mezzi di comunicazione.

4. Rapporti tra Rappresentanti del sistema socio-sanitario pugliese ed albanese rivolto al raggiungimento delle seguenti finalità:

- a. valutazione dei bisogni di salute della popolazione albanese con particolare riguardo alle prestazioni di alta specialità, per l'aggiornamento tecnico professionale del personale medico e paramedico albanese (anche attraverso specifici stages da realizzare in Puglia), finalizzato all'ammodernamento del sistema sanitario albanese;



Il presente Accordo è redatto in tre esemplari nelle rispettive lingue ufficiali
delle Parti contraenti, ciascuno avente lo stesso valore.

ART.3

Le Parti concorderanno, per mezzo di una Commissione paritetica mista, ogni anno, un Programma rivolto alla definizione dei campi di comune interesse e delle azioni da intraprendere anche sulla base di specifico monitoraggio delle risorse finanziarie riservate dall'Unione Europea, dall'Italia, dall'Albania e da altre Istituzioni e Organismi.

Ciascun Programma Operativo Annuale sarà definito entro l'anno precedente a quello di riferimento.

Il Primo Programma Operativo Annuale sarà definito entro il mese di gennaio 2004.

In sede di prima applicazione sarà definito un Programma per il trimestre ottobre - dicembre 2003.

ART.4

Ciascuna Parte designerà un proprio componente della Commissione di cui all'art.3. Di tale Commissione farà parte, anche, un rappresentante del Governo italiano.

Le Parti si impegnano a costituire specifici Gruppi di lavoro per avviare ogni attività rivolta al raggiungimento delle finalità indicate nell'art.2 del presente Accordo.

Le questioni controverse, connesse all'interpretazione dell'Accordo, verranno risolte attraverso specifiche consultazioni tra le Parti.

ART.5

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui è sottoscritto e ha la validità di 3 (tre) anni.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato per altri tre anni, qualora nessuna delle Parti provveda ad assicurare formale disdetta scritta almeno sei mesi prima della scadenza prevista.



Il presente Accordo è redatto in due esemplari nelle rispettive lingue ufficiali delle Parti contraenti, entrambi facenti fede.

Il presente Accordo annulla il precedente del 27 maggio 1998.

Tirana, li 31/3/2004

REGIONE PUGLIA
IL PRESIDENTE

On. Raffaele FITTO



REPUBBLICA D'ALBANIA
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

On. Anastas Angjeli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anastas Angjeli".